

Dott. Avv. ROBERTO ORLANDO - NOTAIO
SEDE Via Regina Costanza n. 5 - SALERNO
SEDE SECONDARIA Via L. Curto n. 71 - POLLA

Repertorio n. 27136

Raccolta n. 12774

ATTO COSTITUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE INTERNAZIONALE "ANTICA VOLCEI "
O.N.L.U.S.

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciannove dicembre duemiladiciannove dalla nascita del Signore Gesù

(19 dicembre 2019)

In Buccino, presso il Museo Archeologico Nazionale di Volcei "Marcello Gigante" in Piazza Municipio n. 1, ove richiesto, innanzi a me **dr. Avv. ROBERTO ORLANDO, Notaio in Salerno**, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, senza l'assistenza di testimoni,

sono presenti i signori:

- **COCOZZA Carmine**, nato ad Auletta (SA) il giorno 31 agosto 1963 e residente in Auletta (SA) alla Contrada Mattina SNC, codice fiscale: CCZ CMN 63M31 A4950, cittadino italiano;

- **DE CARO Stefano**, nato a Boscoreale (Na) il giorno 5 aprile 1950 e residente in Baronissi, alla via Pisacane n.2, codice fiscale: DCR SFN 50D05 B0760, cittadino italiano;

- **SCHIAVONE Giancarlo**, nato a Buccino (Sa) il giorno 9 settembre 1946 e residente in Buccino (SA) alla Via Umberto Grieco n. 7, codice fiscale: SCH GCR 46P09 B242J, cittadino italiano;

- **GAIMARI Luisa**, nata a Polla (Sa) il giorno 18 aprile 1989 e residente in Buccino (SA) alla Via Pescara n. 2, codice fiscale: GMR LSU 89D58 G7930, cittadina italiana;

- **LEPORE Michele**, nato a Buccino (Sa) il giorno 4 dicembre 1948 e residente in Buccino (SA) alla Contrada Sarnese n.30, Codice fiscale: LPR MRL 48T04 B242S, cittadino italiano;

- **NIGRO Filomena**, nata a Buccino (Sa) il giorno 28 febbraio 1961 e residente in Buccino (SA) alla Via Magaldi Industrie n. 24, codice fiscale: NGR FMN 61B68 B242W, cittadina italiana;

- **SALIMBENE Carmine**, nato a Polla (Sa) il giorno 3 maggio 1989 e residente in Buccino (SA) alla Via Pistilli n. 6, codice fiscale: SLM CMN 89E03 G793B, cittadino italiano;

- **SOLITRO Nicola**, nato a Torino il giorno 19 gennaio 1973 e residente in Buccino (SA) alla Via Forcella n.37, codice fiscale: SLT NCL 73A19 L219R, cittadino italiano;

- **TOCCO Giuliana**, nata a Napoli il giorno 14 maggio 1940 e residente in Napoli al Viale Privato Comola Ricci n. 40, codice fiscale: TCC GLN 40E54 F839U, cittadina italiana;

- **SACCO Giovanni**, nato a Buccino (SA) il giorno 18 aprile 1952 e residente in Buccino (SA) alla Via Contrada Rizzi n. 24, codice fiscale: SCC GNN 52D18 B242L, cittadino italiano.

Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale, io Notaio sono certo, col presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 - E' costituita tra i signori **COCOZZA Carmine, DE CARO Stefano, SCHIAVONE Giancarlo, GAIMARI Luisa, LEPORE Michele, NIGRO Filomena, SALIMBENE Carmine, SOLITRO Nicola, TOCCO Giuliana e SACCO Giovanni**, l'Associazione culturale non lucrativa di utilità sociale denominata:

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE "ANTICA VOLCEI O.N.L.U.S."

Art.2 - L'Associazione ha sede in Buccino (Sa) alla Piazza Municipio n. 1.

Art.3 - La durata dell'associazione è a tempo indeterminato, salvo scioglimento per delibera dell'Assemblea dei soci.

Art.4 - L'Associazione è retta dal presente atto e dallo Statuto, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Ad esso statuto i componenti fanno espresso riferimento circa gli scopi, le finalità, gli organi sociali, il patrimonio e per tutto quanto concerne l'organizzazione e l'attività della qui costituita associazione.

I componenti si danno reciprocamente atto che il testo dello Statuto che disciplina l'Associazione, avrà valenza sino al-

Registrato a
SALERNO
il 27.12.2019
al n. 19.203
serie 1T



la data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore e fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice medesimo.

Viceversa, decorso il termine di cui all'articolo 104, comma 2 del Codice stesso, e quindi dopo l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, diventando applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice suddetto, la medesima Associazione sarà retta dal presente atto e dallo Statuto, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale.

Art.5 - Il patrimonio associativo è costituito principalmente dalle quote dei Soci.

Gli associati, dichiarano di sottoscrivere ciascuno la quota, che per il corrente anno, è stabilita di comune accordo tra gli associati, in euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero), obbligandosi ciascuno a versare il relativo importo nelle casse associative.

Art. 6 - Gli associati, per il primo triennio, nominano i componenti del Consiglio Direttivo nel numero di 7 (sette).

Vengono nominati a comporre il primo Consiglio Direttivo i signori componenti TOCCO Giuliana, LEPORE Michele, SOLITRO Nicola, SACCO Giovanni, NIGRO Filomena, SCHIAVONE Giancarlo e COCOZZA Carmine, stabilendo che:

- TOCCO Giuliana è Presidente dell'Associazione;
- LEPORE Michele è Vice-Presidente dell'Associazione;
- SOLITRO Nicola è Tesoriere dell'Associazione;
- SACCO Giovanni è Segretario dell'Associazione;
- NIGRO Filomena è consigliere dell'Associazione;
- SCHIAVONE Giancarlo è consigliere dell'Associazione;
- COCOZZA Carmine è consigliere dell'Associazione.

Tutti i componenti dichiarano di accettare la carica loro conferita e di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza.

Art.7 - Il primo esercizio associativo si chiuderà il 31 dicembre 2020.

Art.8 - Le spese, le imposte e le tasse del presente atto sono a carico della costituita associazione.

I componenti richiedono le agevolazioni previste dal Decreto legislativo n.460/1997 (esenzione da bollo e imposta di registro in misura fissa), intendendo perseguire finalità promosse e disciplinate dalla citata disposizione legislativa.

In ultimo i componenti, avendo i requisiti di legge, dispensano me Notaio dalla lettura di quanto allegato avendone piena ed esatta conoscenza come mi dichiarano.

E richiesto lo notaio ho redatto il presente pubblico atto del quale ho dato lettura ai componenti che, a mia domanda, lo confermano e lo approvano.

Dattiloscritto da me notaio su sistema elettronico e completato di mio pugno, il presente pubblico atto consta di due fogli per otto pagine fin qui e viene sottoscritto alle ore sedici.

In originale firmato da: Carmine Cocozza - Stefano De Caro - Giancarlo Schiavone - Luisa Gaimari - Michele Lepore - Filomena Nigro - Carmine Salimbene - Nicola Solitro - Giuliana Tocco - Giovanni Sacco - Roberto Orlando (SIGILLO).

SEGUE QUANTO ALLEGATO.



Allegato "A" alla racc.n. 12774

**STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE ANTICA
VOLCEI O.N.L.U.S.**

Articolo 1.

E' costituita, con sede in Buccino l'Associazione non lucrativa di utilità sociale denominata:

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE "ANTICA VOLCEI O.N.L.U.S."

formata da cittadini italiani e stranieri, i quali intendono contribuire alla vita dell'istituzione.

L'Associazione è apolitica e fondata sul volontariato e sull'amore per la cultura dei suoi soci.

Essa è associazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2

L'Associazione ha ad oggetto, ai sensi dell'art.10 n.7) del D.Lgs n.460/1997 la tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

In particolare ha quali sue finalità essenziali:

- la migliore conoscenza della città antica di Volcei e del Museo Nazionale di Volcei "M. Gigante" e, in generale, dei monumenti antichi del territorio di Volcei;
- l'incremento degli studi sul patrimonio archeologico di Volcei e del suo territorio;
- la conservazione dei monumenti antichi nella città e nel territorio e l'incremento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico, storico e archeologico, anche mediante il sostegno alle attività in tal senso condotte dalla Soprintendenza;

L'Associazione non ha scopi di lucro e si richiama alle norme vigenti sulle associazioni di utilità sociale e quindi non lucrative.

L'Associazione pertanto:

- b) ha l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c) ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse;
- d) ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- f) ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica

Articolo 3

Per raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione si propone di:

- istituire corsi, lezioni e conferenze per illustrare i vari aspetti della civiltà e dell'arte di Volcei agli studiosi e ai visitatori nazionali e stranieri che ne facciano richiesta, nonché corsi di aggiornamento rivolti ai docenti delle scuole primarie e secondarie;
- incoraggiare con premi, concorsi e ogni altro utile mezzo lo studio e la



conoscenza delle antichità e delle scoperte volceiane;

- istituire borse di studio da destinare a giovani studiosi italiani e stranieri che mediante pubblicazioni e ricerche si renderanno particolarmente benemeriti degli studi volceiani;
- organizzare convegni nazionali ed internazionali, allo scopo di suscitare il pubblico interesse intorno alle ricerche scientifiche sui problemi della storia e dell'antica civiltà attestata a Volcei e nel suo territorio;
- dare adeguate notizie, precise e documentate, su studi e ricerche d'interesse storico-letterario ed archeologico collegate alla migliore conoscenza dell'antica Volcei, con pubblicazioni di ricerche, di atti di convegni, di monografie e di articoli, sia a mezzo stampa che con sistemi informatici;
- promuovere raccolte di fondi nazionali ed internazionali con le tecniche del fund raising o crowd funding per la realizzazione di specifici progetti concordati con la Soprintendenza;

Articolo 4

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi annuali dei soci;
 - b) dal ricavato delle quote di iscrizione ai corsi di lezioni e conferenze dei non soci;
 - c) dai lasciti e donazioni da chiunque fatti a favore dell'Associazione, se accettati;
 - d) dagli utili netti, eventualmente realizzati nello svolgimento delle attività culturali di cui all'articolo terzo;
 - e) dai contributi, dalle elargizioni e dalle sovvenzioni concesse dallo Stato e da Enti Pubblici, nonché dai contributi derivanti dalle raccolte fondi di cui all'Art.3;
 - f) dagli interessi sui capitali e sul fondo di riserva, qualora l'Assemblea ritenesse di costituirne uno;
 - g) da tutto quanto l'Associazione acquisterà a qualsiasi titolo;
- I fondi di cui sopra saranno impegnati come segue:

- 1) Per le spese dei servizi e del funzionamento della sede e per quelle finalità culturali e scientifiche che l'istituzione si propone;
- 2) Per contribuire alla migliore conservazione dei monumenti ed edifici delle città;
- 3) Per l'acquisto e l'incremento del materiale bibliografico e didattico di proprietà dell'Associazione;
- 4) Per particolari ricerche, per studi e pubblicazioni concernenti la storia e l'archeologia di Volcei e del territorio.

E' fatto divieto di distribuzione di eventuali utili con obbligo di utilizzarli per le finalità istituzionali dell'Associazione.

SOCI

Articolo 6

Possono essere soci dell'Associazione Internazionale "Antica Volcei O.n.l.u.s." cittadini italiani e stranieri nonché enti e associazioni italiane e straniere.

Articolo 7

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per coloro che ne facciano domanda, sottoscritta da un socio presentatore e nella quale sia anche indicata la categoria di socio a cui l'aspirante desidera appartenere.

Articolo 8

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Soci benemeriti;
- b) Soci sostenitori;



c) Soci ordinari;

d) Soci aggregati e/o studenti;

e) Soci onorari;

Sono soci benemeriti coloro che abbiano dato particolare contributo al progresso degli studi che riguardano le finalità istituzionali dell'Associazione nonché le persone e gli enti che, con sovvenzioni o con altri mezzi, diano incremento in modo rilevante al raggiungimento delle predette finalità.

Sono soci sostenitori le persone e gli enti che accettano il pagamento della quota sociale maggiorata nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Alla categoria dei soci aggregati e/o studenti possono appartenere i familiari dei soci e/o gli studenti medi ed universitari.

In ogni caso tutti i soci hanno gli stessi diritti, vigente il diritto della parità di trattamento.

Articolo 9

Il socio che intende recedere dall'Associazione dovrà informare il Consiglio Direttivo entro il trentuno dicembre dell'anno in corso. In mancanza il socio rimarrà obbligato a versare all'Associazione l'annualità successiva.

In ogni caso è obbligatoria la parità di trattamento. La qualità di socio si può anche perdere per insolvenza o per altri motivi accertati dal Consiglio Direttivo.

Il recesso e l'esclusione importano immediata decadenza da ogni diritto comunque acquisito verso l'Associazione.

ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Articolo 10

L'Associazione definisce e attua i suoi programmi attraverso i seguenti organi collegiali:

Il Consiglio scientifico;

Il Consiglio Direttivo;

L'Assemblea dei soci.

Articolo 11

Il Consiglio scientifico svolge funzioni consultive e di indirizzo.

Il suo parere è obbligatorio ma non vincolante per tutte le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea che abbiano implicazioni di tipo scientifico e culturale.

Il Consiglio Scientifico è composto da sei membri, soci onorari dell'Associazione.

Sono membri di diritto:

a) Il Soprintendente nella cui giurisdizione rientra il territorio antico di Volcei;

b) Il Direttore del Museo di Volcei.

Articolo 12

Organo esecutivo dell'Associazione è il Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti dall'Assemblea.

I membri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) Gestire l'attività culturale e dirigere l'attività amministrativa dell'Associazione, approvando i rendiconti finanziari annuali (preventivo e consuntivo); tali rendiconti verranno sottoposti ad approvazione dell'Assemblea ogni anno.

b) Gestire con efficacia i corsi di lezioni e di conferenze, da tenersi durante l'anno

Sono di competenza del Consiglio Direttivo gli atti di ordinaria amministrazione.

Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono di competenza esclusiva dell'Assemblea, la quale può tuttavia, per determinati casi, delegare il Consiglio Direttivo.



Articolo 13

Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione.

Egli viene eletto nel seno del Consiglio a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Consiglio Direttivo, sentito anche il parere del Consiglio Scientifico, può chiamare, in via eccezionale, alla Presidenza dell'Associazione una personalità della cultura classica o archeologica.

Il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario vengono eletti nel seno del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi di collaboratori anche esterni per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Tutte le cariche sono gratuite.

Il Tesoriere risponde personalmente della conservazione dei beni dell'Associazione e ne redige l'inventario, controfirmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario soprintende agli uffici dell'Associazione.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno tre volte l'anno per l'esame delle attività e della gestione e può essere convocato dal Presidente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di cinque componenti. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio si intende legalmente adunato con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti;

in caso di assenza del Presidente sarà presieduto dal Vicepresidente e, mancando anche questi, dal Consigliere presente più anziano di età.

Per le riunioni del Consiglio Direttivo viene, a cura del Presidente, compilato ordine del giorno che sarà comunicato ai componenti almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Al termine di ogni riunione viene redatto, a cura del Segretario, processo verbale che è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15

Organo deliberante dell'Associazione "Antica Volcei O.n.l.u.s." è l'Assemblea dei Soci, in adunanza ordinaria e straordinaria, cui hanno diritto di partecipare tutti i soci a parità di voto.

Previa decisione del consiglio direttivo le consultazioni dei soci potranno essere svolte anche con mezzi telematici.

I Soci aggregati e/o studenti e i soci onorari partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

Gli enti e le associazioni, che abbiano la qualità di socio, partecipano alle adunanze a mezzo del proprio delegato o legale rappresentante.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, munito di delega.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Segretario del Consiglio Direttivo è anche Segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata nella sede sociale o altrove dal Presidente, annualmente. In tale seduta, il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la relazione sulle attività svolte e il programma per l'anno successivo.

L'Assemblea straordinaria si potrà convocare ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo e quando questo ne abbia avuto formale richiesta da almeno un decimo degli associati.

Il Consiglio Direttivo compila l'ordine del giorno delle Assemblee, includendovi le



eventuali richieste o proposte dei soci.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea in seduta ordinaria o straordinaria col relativo ordine del giorno sarà inviato almeno quindici giorni prima della data della convocazione.

Articolo 16

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati o di loro delegati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio (che il Consiglio Direttivo sottopone ogni triennio all'Assemblea) o in quelle che riguardano loro responsabilità, rendimento di conto e questioni inerenti a gestioni da esse tenute, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto, occorre l'intervento in Assemblea di almeno la metà degli Associati ed il voto favorevole dei due terzi dei votanti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Al termine di ogni adunanza dell'Assemblea viene a cura del Segretario, redatto processo verbale, che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17

A giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, la convocazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea potrà essere sostituita da referendum tra i soci o usando congiuntamente entrambi i sistemi.

A tal fine, il Presidente renderà note ai soci, coi mezzi prescritti per la convocazione dell'Assemblea, le proposte e le questioni relative all'ordine del giorno.

Nel termine indicato nell'avviso i soci comunicheranno il loro voto sugli argomenti all'ordine del giorno, per mezzo della scheda di votazione che avranno ricevuta.

Le schede non debitamente affrancate saranno respinte.

Scaduto il termine fissato per la risposta, il Presidente, con l'assenso di almeno tre consiglieri, riconoscerà e proclamerà l'esito delle votazioni.

Il Segretario farà constare da apposito verbale le deliberazioni adottate.

Nel caso che fosse stato usato il sistema assembleare con partecipazione di persone fisiche e di manifestazione espressa mediante scheda segreta di referendum, queste ultime verranno aperte da una commissione appositamente nominata in sede di assemblea.

Le proposte messe all'ordine del giorno si intendono approvate se avranno ottenuto la maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie e per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio si osserveranno le maggioranze di cui all'articolo precedente.

Articolo 18

La rappresentanza legale dell'Associazione è devoluta al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di suo impedimento, al Vicepresidente, ovvero ai due Consiglieri più anziani con firma congiunta.

DISPOSIZIONI FINALI E VARIE

Articolo 19

L'esercizio dell'Associazione si chiude al trentuno dicembre di ciascun anno con la redazione di un bilancio e di un rendiconto annuale.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad un'altra



organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi di legge.

Articolo 20

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si richiamano le disposizioni contenute nel libro Primo, titolo secondo, Capo secondo del Codice Civile vigente.

In originale firmato da: Carmine Cocozza - Stefano De Caro - Giancarlo Schiavone - Luisa Gaimari - Michele Lepore - Filomena Nigro - Carmine Salimbene - Nicola Solitro - Giuliana Tocco - Giovanni Sacco - Roberto Orlando (SIGILLO).



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE ANTICA VOLCEI E.T.S.

Articolo 1.

E' costituita, con sede in Buccino l'Associazione costituente Ente di Terzo Settore denominata:

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE "ANTICA VOLCEI E.T.S." formata da cittadini italiani e stranieri, i quali intendono contribuire alla vita dell'istituzione.

L'Associazione è apolitica e fondata sul volontariato e sull'amore per la cultura dei suoi soci.

Essa si iscriverà nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'efficacia del presente Statuto è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del Codice del Terzo Settore e regolerà la vita dell'Associazione solo dopo l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore e quando diverranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice suddetto.

Dopo l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore e quando diverranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice suddetto, l'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "ENTE DEL TERZO SETTORE" o l'acronimo "ETS".

Articolo 2

L'Associazione ai sensi dell'art. 5 lettera f) del d.lgs. 117/2017 ha ad oggetto interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

In particolare ha quali sue finalità essenziali:

- la migliore conoscenza della città antica di Volcei e del Museo Nazionale di Volcei "M. Gigante" e, in generale, dei monumenti antichi del territorio di Volcei;
- l'incremento degli studi sul patrimonio archeologico di Volcei e del suo territorio;
- la conservazione dei monumenti antichi nella città e nel territorio e l'incremento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico, storico e archeologico, anche mediante il sostegno alle attività in tal senso condotte dalla Soprintendenza;

L'Associazione non ha scopi di lucro e si richiama alle norme vigenti sulle associazioni di utilità sociale e quindi non lucrative.

L'Associazione pertanto:

- b) ha l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c) ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse;
- d) ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- f) ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica.

Articolo 3

Per raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione si propone di:

- istituire corsi, lezioni e conferenze per illustrare i vari aspetti della civiltà e dell'arte di Volcei agli studiosi e ai visitatori nazionali e stranieri che ne facciano richiesta, nonché

corsi di aggiornamento rivolti ai docenti delle scuole primarie e secondarie;

- incoraggiare con premi, concorsi e ogni altro utile mezzo lo studio e la conoscenza delle antichità e delle scoperte volceiane;

- istituire borse di studio da destinare a giovani studiosi italiani e stranieri che mediante pubblicazioni e ricerche si renderanno particolarmente benemeriti degli studi volceiani;

- organizzare convegni nazionali ed internazionali, allo scopo di suscitare il pubblico interesse intorno alle ricerche scientifiche sui problemi della storia e dell'antica civiltà attestata a Volcei e nel suo territorio;

- dare adeguate notizie, precise e documentate, su studi e ricerche d'interesse storico-letterario ed archeologico collegate alla migliore conoscenza dell'antica Volcei, con pubblicazioni di ricerche, di atti di convegni, di monografie e di articoli, sia a mezzo stampa che con sistemi informatici;

- promuovere raccolte di fondi nazionali ed internazionali con le tecniche del fund raising o crowd funding per la realizzazione di specifici progetti concordati con la Soprintendenza;

Articolo 4

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai contributi annuali dei soci;

b) dal ricavato delle quote di iscrizione ai corsi di lezioni e conferenze dei non soci;

c) dai lasciti e donazioni da chiunque fatti a favore dell'Associazione, se accettati;

d) dagli utili netti, eventualmente realizzati nello svolgimento delle attività culturali di cui all'articolo terzo;

e) dai contributi, dalle elargizioni e dalle sovvenzioni concesse dallo Stato e da Enti Pubblici, nonché dai contributi derivanti dalle raccolte fondi di cui all'Art.3;

f) dagli interessi sui capitali e sul fondo di riserva, qualora l'Assemblea ritenesse di costituirne uno;

g) da tutto quanto l'Associazione acquisterà a qualsiasi titolo;

I fondi di cui sopra saranno impegnati come segue:

1) Per le spese dei servizi e del funzionamento della sede e per quelle finalità culturali e scientifiche che l'istituzione si propone;

2) Per contribuire alla migliore conservazione dei monumenti ed edifici delle città;

3) Per l'acquisto e l'incremento del materiale bibliografico e didattico di proprietà dell'Associazione;

4) Per particolari ricerche, per studi e pubblicazioni concernenti la storia e l'archeologia di Volcei e del territorio.

E' fatto divieto di distribuzione di eventuali utili con obbligo di utilizzarli per le finalità istituzionali dell'Associazione.

SOCI

Articolo 6

Possono essere soci dell'Associazione Internazionale "Antica Volcei E.T.S." cittadini italiani e stranieri nonché enti e associazioni italiane e straniere.

Articolo 7

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per coloro che ne facciano domanda, sottoscritta da un socio presentatore e nella quale sia anche indicata la categoria di socio a cui l'aspirante desidera appartenere.

Articolo 8

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

a) Soci benemeriti;

b) Soci sostenitori;

c) Soci ordinari;

d) Soci aggregati e/o studenti;

e) Soci onorari;

Sono soci benemeriti coloro che abbiano dato particolare contributo al progresso degli studi che riguardano le finalità istituzionali dell'Associazione nonché le persone e gli enti che, con sovvenzioni o con altri mezzi, diano incremento in modo rilevante al raggiungimento delle predette finalità.

Sono soci sostenitori le persone e gli enti che accettano il pagamento della quota sociale maggiorata nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Alla categoria dei soci aggregati e/o studenti possono appartenere i familiari dei soci e /o gli studenti medi ed universitari.

In ogni caso tutti i soci hanno gli stessi diritti, vigente il diritto della parità di trattamento.

Articolo 9

Il socio che intende recedere dall'Associazione dovrà informare il Consiglio Direttivo entro il trentuno dicembre dell'anno in corso. In mancanza il socio rimarrà obbligato a versare all'Associazione l'annualità successiva.

In ogni caso è obbligatoria la parità di trattamento. La qualità di socio si può anche perdere per insolvenza o per altri motivi accertati dal Consiglio Direttivo.

Il recesso e l'esclusione importano immediata decadenza da ogni diritto comunque acquisito verso l'Associazione.

ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Articolo 10

L'Associazione definisce e attua i suoi programmi attraverso i seguenti organi collegiali:

Il Consiglio scientifico;

Il Consiglio Direttivo;

L'Assemblea dei soci.

L'Organo di controllo.

Articolo 11

Il Consiglio scientifico svolge funzioni consultive e di indirizzo.

Il suo parere è obbligatorio ma non vincolante per tutte le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea che abbiano implicazioni di tipo scientifico e culturale.

Il Consiglio Scientifico è composto da sei membri, soci onorari dell'Associazione.

Sono membri di diritto:

a) Il Soprintendente nella cui giurisdizione rientra il territorio antico di Volcei;

b) Il Direttore del Museo di Volcei.

Articolo 12

Organo esecutivo dell'Associazione è il Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti dall'Assemblea.

I membri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) Gestire l'attività culturale e dirigere l'attività amministrativa dell'Associazione, approvando i rendiconti finanziari annuali (preventivo e consuntivo); tali rendiconti verranno sottoposti ad approvazione dell'Assemblea ogni anno.

b) Gestire con efficacia i corsi di lezioni e di conferenze, da tenersi durante l'anno.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo gli atti di ordinaria amministrazione.

Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono di competenza esclusiva dell'Assemblea, la quale può tuttavia, per determinati casi, delegare il Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione.

Egli viene eletto nel seno del Consiglio a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Consiglio Direttivo, sentito anche il parere del Consiglio Scientifico, può chiamare, in via eccezionale, alla Presidenza dell'Associazione una personalità della cultura classica o archeologica.

Il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario vengono eletti nel seno del Consiglio. Il Consiglio Direttivo può avvalersi di collaboratori anche esterni per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Tutte le cariche sono gratuite.

Il Tesoriere risponde personalmente della conservazione dei beni dell'Associazione e ne redige l'inventario, controfirmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario soprintende agli uffici dell'Associazione.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno tre volte l'anno per l'esame delle attività e della gestione e può essere convocato dal Presidente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di cinque componenti. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio si intende legalmente adunato con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti;

in caso di assenza del Presidente sarà presieduto dal Vicepresidente e, mancando anche questi, dal Consigliere presente più anziano di età.

Per le riunioni del Consiglio Direttivo viene, a cura del Presidente, compilato ordine del giorno che sarà comunicato ai componenti almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Al termine di ogni riunione viene redatto, a cura del Segretario, processo verbale che è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15

Organo deliberante dell'Associazione "Antica Volcei E.T.S." è l'Assemblea dei Soci, in adunanza ordinaria e straordinaria, cui hanno diritto di partecipare tutti i soci a parità di voto.

Previa decisione del consiglio direttivo le consultazioni dei soci potranno essere svolte anche con mezzi telematici.

I Soci aggregati e/o studenti e i soci onorari partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

Gli enti e le associazioni, che abbiano la qualità di socio, partecipano alle adunanze a mezzo del proprio delegato o legale rappresentante.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, munito di delega.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Segretario del Consiglio Direttivo è anche Segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata nella sede sociale o altrove dal Presidente, annualmente. In tale seduta, il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la relazione sulle attività svolte e il programma per l'anno successivo.

L'Assemblea straordinaria si potrà convocare ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo e quando questo ne abbia avuto formale richiesta da almeno un decimo degli associati.

Il Consiglio Direttivo compila l'ordine del giorno delle Assemblee, includendovi le eventuali richieste o proposte dei soci.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea in seduta ordinaria o straordinaria col relativo ordine del giorno sarà inviato almeno quindici giorni prima della data della convocazione.

Articolo 16

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati o di loro delegati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio (che il Consiglio Direttivo sottopone ogni anno all'Assemblea) o in quelle che riguardano loro responsabilità, rendimento di conto e questioni inerenti a gestioni da esse tenute, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto, occorre l'intervento in Assemblea di almeno la metà degli Associati ed il voto favorevole dei due terzi dei votanti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Al termine di ogni adunanza dell'Assemblea viene a cura del Segretario, redatto processo verbale, che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17

A giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, la convocazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea potrà essere sostituita da referendum tra i soci o usando congiuntamente entrambi i sistemi.

A tal fine, il Presidente renderà note ai soci, coi mezzi prescritti per la convocazione dell'Assemblea, le proposte e le questioni relative all'ordine del giorno.

Nel termine indicato nell'avviso i soci comunicheranno il loro voto sugli argomenti all'ordine del giorno, per mezzo della scheda di votazione che avranno ricevuta.

Le schede non debitamente affrancate saranno respinte.

Scaduto il termine fissato per la risposta, il Presidente, con l'assenso di almeno tre consiglieri, riconoscerà e proclamerà l'esito delle votazioni.

Il Segretario farà constare da apposito verbale le deliberazioni adottate.

Nel caso che fosse stato usato il sistema assembleare con partecipazione di persone fisiche e di manifestazione espressa mediante scheda segreta di referendum, queste ultime verranno aperte da una commissione appositamente nominata in sede di assemblea.

Le proposte messe all'ordine del giorno si intendono approvate se avranno ottenuto la maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie e per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio si osserveranno le maggioranze di cui all'articolo precedente.

Articolo 18

La rappresentanza legale dell'Associazione è devoluta al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di suo impedimento, al Vicepresidente, ovvero ai due Consiglieri più anziani con firma congiunta.

Articolo 19

ORGANO DI CONTROLLO

Il controllo sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento è esercitato dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo potrà avere composizione monocratica o collegiale, secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli associati.

L'Organo di controllo, in composizione collegiale, è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea degli associati, i quali dureranno in carica tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per la deliberazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assemblea degli associati che procede alla nomina designerà il Presidente e fissa la loro retribuzione, in proporzione all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in Enti che operano nei medesimi o in analoghi settori e condizioni.



I membri dell'Organo di Controllo possono essere revocati solo per giusta causa e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale competente.
L'Organo di controllo e i soggetti incaricati del controllo contabile ove nominati, devono scambiarsi tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

L'Organo di controllo potrà esercitare altresì il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Nel caso di organo di controllo monocratico questi deve essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Nel caso invece di organo di controllo collegiale, almeno un suo componente deve essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art.20

REVISORE DEI CONTI

Il controllo sulla regolarità contabile e fiscale della Associazione è esercitato, salvo quanto disposto dall'articolo precedente, dal Revisore dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti per le persone giuridiche di diritto privato previsti dalle vigenti normative.

Il Revisore è nominato dall'Assemblea degli associati dopo l'insediamento, a maggioranza assoluta; deve essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.

Il Revisore può partecipare, dietro richiesta propria o su invito del Consiglio Direttivo, alle sedute del Consiglio stesso, e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga opportuni per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo; di ogni rilievo effettuato, viene riferito al Consiglio. In particolare, egli ha il compito di provvedere al riscontro della gestione finanziaria, accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, esprimere il suo avviso mediante relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettuare verifiche di cassa.

Sono osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 2403 ss codice civile.

Il compenso annuo del Revisore dei Conti è stabilito dall'Assemblea degli associati, in proporzione all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in Enti che operano nei medesimi o in analoghi settori e condizioni, salva la facoltà di concordare un compenso inferiore ai minimi tariffari.

DISPOSIZIONI FINALI E VARIE

Articolo 21

L'esercizio dell'Associazione si chiude al trentuno dicembre di ciascun anno con la redazione di un bilancio e di un rendiconto annuale.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dell'Associazione con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) euro o al limite che di volta in volta sarà fissato dalla normativa anche regolamentare, può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio di cui ai commi precedenti deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Qualora l'Associazione eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale dovrà tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile; in tal caso l'Associazione dovrà redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti,

2435 -bis o 2435 -ter del codice civile.

6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 del d.lgs. 117/2017 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

L'Associazione qualora non sia iscritta nel registro delle imprese deve depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore

L'Associazione, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate superiori ai limiti indicati nell'art. 14, comma 1 d.lgs. 117/2017, deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore il bilancio dell'Associazione redatto ai sensi legge e pubblicarlo sul proprio sito internet.

L'Organo amministrativo dell'Associazione, inoltre, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate superiori ai limiti indicati nell'art. 14, comma 2 d.lgs. 117/2017, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel sito Internet dell'Associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualunque titolo attribuiti ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo, nonché ai dirigenti.

Qualora l'Associazione nel tempo non potrà conseguire gli scopi del presente Statuto per mancanza di mezzi finanziari, per indisponibilità di fusione ad altro Ente simile o per qualsiasi altro motivo, l'Associazione si estingue ed i beni costituenti il Patrimonio, saranno destinati ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea degli associati, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del d.lgs. 117/2017, salva diversa disposizione di legge.

Articolo 22

Per tutto quanto non compreso nel presente statuto saranno operative le norme del Codice del Terzo Settore, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

In originale firmato da: Carmine Cocozza - Stefano De Caro - Giancarlo Schiavone - Luisa Gaimari - Michele Lepore - Filomena Nigro - Carmine Salimbene - Nicola Solitro - Giuliana Tocco - Giovanni Sacco - Roberto Orlando (SIGILLO).

Registrazione
11/12/2019
al n. 19/2019
19/12/19



È presente copia è conforme
all'originale esistente nei miei atti.
Il giorno
oggi 01 GENNAIO
dell'anno 1960
dalla nascita del Signore Gesù

